

constatata l'esigenza, ormai imprescindibile, di definire un quadro certo e stabile dell'imposizione sugli oli minerali, garantendo, segnatamente, un regime fiscale agevolato permanente a favore delle aree climaticamente svantaggiate, onde eliminare gli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma fiscale statale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in attesa dell'esercizio della delega per la riforma del sistema dell'accisa, di adottare iniziative normative volte a disporre, alla scadenza del 30 giugno 2003, una ulteriore proroga delle misure agevolative richiamate in premessa, definendo altresì, nell'ambito del prossimo documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2004 e 2007, gli indirizzi che si intendono intraprendere per stabilizzare, in conformità con la disciplina comunitaria, il quadro impositivo sugli oli minerali.

(7-00251) « Scherini, Garagnani, Jannone, Taborelli, Viale, Zanetta, Rosso, Daniele Galli, Romele, Zama, Arnoldi, Blasi, Galvagno, Santulli, Osvaldo Napoli, Tarditi, Paroli, Bertucci, Zannettin, Patria, Romoli, Lenna, Crosetto, Paniz ».

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

considerato che:

è stata deliberata dalla Commissione stessa un'indagine conoscitiva in materia di adozioni e affidamento, che ha tra le sue finalità quella di assicurare la sempre maggiore trasparenza delle procedure di adozione;

esiste attualmente in Italia un problema di adozioni illegali, sia per l'effica-

cia della normativa vigente, sia per l'azione degli organi preposti alla sua attuazione;

esistono invece, come recenti episodi hanno mostrato, situazioni di illegalità legate al traffico di esseri umani e forse, secondo notizie di stampa, anche di organi;

occorre fare attenzione affinché la presentazione distorta di fatti di cronaca non getti discredito sull'istituto dell'adozione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di stroncare l'odioso fenomeno della tratta di esseri umani e quella dei minori non accompagnati;

ad adottare iniziative normative volte all'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di offrire una più ampia tutela dei diritti dei minori.

(7-00252) « Burani Procaccini, Capitelli, Bolognesi, Lisi, Mazzuca Poggiolini, Castellani, Francesca Martini, Licastro Scardino, Anna Maria Leone ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

le misure di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, con lo scopo di conseguire significativi risparmi, hanno trovato, sul piano normativo, una prima e complessiva definizione nella legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

in particolare, l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, successivamente modificato dall'articolo 58 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), ha previsto l'obbligo, per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di acquisire i beni e servizi necessari (e, analogamente, di ricorrere al noleggio e alla locazione finanziaria) avvalendosi di convenzioni stipulate, in forma centralizzata, dal Ministero dell'economia e delle finanze con fornitori scelti mediante gare ad evidenza pubblica;

per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni diverse da quella statale, il medesimo articolo 26 ha stabilito che esse avessero la facoltà di servirsi delle convenzioni e che dovessero, in ogni caso, utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per acquistare beni comparabili;

successivamente, la disciplina delle convenzioni centralizzate per l'acquisto di beni e servizi è stata rivista e rafforzata con gli articoli 58 e 59 della citata legge n. 388 del 2000;

in particolare, la legge n. 388 ha affidato alla Consip la funzione di stipulare le convenzioni per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero di altre pubbliche amministrazioni, sancendo con una norma di rango legislativo quello che già era stato previsto in via amministrativa, e ha precisato sia il contenuto delle convenzioni, sia l'ambito dei soggetti pubblici che hanno l'obbligo (se amministrazioni centrali o periferiche dello Stato) o la facoltà (se altre amministrazioni) di acquistare beni e servizi aderendo alle convenzioni stipulate in forma centralizzata e standardizzata;

la Consip Spa è la società attraverso cui il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce il proprio sistema informativo e il sistema di convenzioni per l'acquisto, in forma centralizzata, di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;

per affrontare anche quella spesa non gestibile con le convenzioni quadro a

livello nazionale — o per la sua tipizzazione o per la sua caratterizzazione locale — la legge finanziaria per il 2001 ha previsto la possibilità che amministrazioni locali, aziende sanitarie ed università si aggregassero a livello periferico sia per gestire insieme tipologie di spesa specifiche, sia per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai mercati locali;

veniva parallelamente avviato, per non escludere, di fatto, dalle convenzioni le PMI, un progetto finalizzato alla predisposizione di strumenti più flessibili di negoziazione (*aste on line e market place*);

su tali presupposti sono andate però ad innestarsi le norme contenute nelle successive leggi finanziarie, hanno rafforzato i vincoli di obbligatorietà delle convenzioni-quadro a carico di tutte le amministrazioni statali e locali;

l'articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha ribadito, nell'ambito delle misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno, la facoltà per province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali di aderire alle convenzioni stipulate dalla CONSIP per l'acquisto di beni e servizi;

il medesimo articolo 24 ha disposto che, nel caso in cui gli enti locali non aderiscano alle convenzioni, gli enti medesimi, per procedere ad acquisti in maniera autonoma, debbono adottare come base d'asta al ribasso i prezzi fissati nelle convenzioni relative ai beni e ai servizi oggetto di acquisto;

l'obbligo di aderire alle convenzioni per gli acquisti centralizzati di beni e servizi, è stato infine esteso agli enti pubblici (diversi da province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali) nonché agli enti privati interamente partecipati (presumibilmente dallo Stato), dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001;

l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto un abbassamento (sia rispetto

alla normativa italiana vigente, sia rispetto alla normativa comunitaria) delle soglie di obbligo di ricorso alle procedure concorsuali, consentendo alle amministrazioni interessate di poter ricorrere all'acquisto in economia di beni e servizi solamente al di sotto della nuova soglia di 50.000 euro, anziché potersi avvalere di tale modalità fino ad un importo di 130.000 euro;

tale nuova previsione obbliga le pubbliche amministrazioni ad adottare procedure pesanti e complesse anche per gli acquisti di ridotta entità;

non sono state adeguatamente sviluppate le misure che avrebbero dovuto accompagnare il progetto Consip, in modo da consentire, attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti indicati (cataloghi elettronici, aste *on line* e soprattutto *market place*) di intervenire in modo equilibrato sull'intero mercato delle pubbliche forniture, senza penalizzare il sistema produttivo e, in particolare, le PMI;

il comma 9 dell'articolo 24 citato stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e 5 si pongono, nei confronti delle regioni, quali « norme di principio e coordinamento ». Tale espressione sembra doversi intendere riferita a quanto disposto in materia di finanza pubblica dagli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, come modificati a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 3/2001;

la carenza di indicazioni operative e di chiari indirizzi del legislatore ha imposto l'intervento della Corte dei Conti che — con delibera del 27 febbraio 2003 delle Sezioni riunite in sede di controllo — ha dovuto fornire una complessa ricostruzione interpretativa di ciascun aspetto della nuova disciplina, estesa anche alle implicazioni di carattere funzionale e organizzativo delle nuove procedure per le singole amministrazioni;

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei compiti ad essa espressamente assegnati dall'articolo

22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha formulato dei pareri in merito ad alcuni bandi di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche sottoposti alla sua attenzione dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici — Consip Spa;

nella sua decisione del 30 gennaio 2003, « l'Autorità auspica l'inserimento nei bandi di gara dei seguenti requisiti:

a) l'attestazione di un livello di fatturato specifico conseguito cumulativamente nel biennio precedente all'espletamento della gara di ammontare non superiore al valore massimo della fornitura indicato nel bando, da computarsi con riferimento al medesimo arco temporale preso a base per il calcolo del fatturato specifico;

b) in alternativa al requisito di un determinato livello del fatturato globale, l'attestazione del possesso di requisiti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione, quali, ad esempio, il possesso di una referenza bancaria rilasciata da un primario istituto di credito;

c) il rinvio esplicito al contenuto dell'articolo 13, comma 3, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (o dell'omologa disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), che consente alle imprese di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante il deposito di documentazione alternativa al bilancio, anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese la cui costituzione è avvenuta in tempi immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando;

d) il deposito di una cauzione provvisoria il cui importo sia calcolato sulla base del valore annuale nella fornitura, atteso che la funzione di tale garanzia risiede soltanto nell'assicurare la partecipazione alla gara da parte delle imprese e non l'esecuzione delle forniture »;

«le sopra richiamate previsioni — secondo l'Autorità — appaiono coniugare l'esigenza avvertita da Consip di garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori »;

inoltre: «l'Autorità confida che i requisiti tecnici richiesti non siano tali da escludere, esplicitamente o implicitamente, la possibilità per determinate imprese di partecipare alla gara... Nei pareri resi sui bandi di gara predisposti da CONSIP per la fornitura di personal computer, portatili e desktop, l'Autorità ha evidenziato che la previsione di particolari specifiche *hardware* e *software* consentiva la partecipazione alla gara ai soli produttori e/o fornitori di computer appartenenti alla piattaforma PC-Windows (Cfr. pareri S509, "Fornitura di personal computer portatili e dei servizi connessi", e S520, "Fornitura di *personal computer desktop* e dei servizi connessi"). Infatti, la previsione, nei capitolati tecnici, di specifiche caratteristiche, da un lato, può vanificare la gara predeterminandone l'esito, dall'altro, può lasciare insoddisfatta quella porzione di domanda che manifesti esigenze di beni con caratteristiche diverse da quelle previste dal bando. Né a tale ultima difficoltà potrebbe farsi fronte mediante la predisposizione di un bando che, non introducendo restrizioni nelle caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di fornitura, non precluda la partecipazione di fornitori di prodotti differenti, ciascuno caratterizzato da elevati *switching costs* per gli utilizzatori; giacché, inevitabilmente, un solo fornitore risulterebbe aggiudicatario dell'intera fornitura. »;

«l'Autorità intende ribadire — sottolinea il documento — che il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), proprio in quanto strumento di collaborazione tra le imprese, può facilmente prestarsi ad un uso restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, tra le imprese stesse... Appare (dunque) legiti-

timo che le stazioni appaltanti, e nella fattispecie CONSIP, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara »;

ancora, prosegue il parere dell'Anti-trust: «l'Autorità reputa che la suddivisione della fornitura in più lotti sia coerente con l'obiettivo di garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti; tuttavia, affinché si realizzi un effettivo confronto competitivo tra le imprese, appare indispensabile che il numero dei lotti sia determinato in modo tale da risultare sempre inferiore al numero dei partecipanti alla gara »;

l'Antitrust consiglia ancora: «il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che associa al prezzo altri parametri di aggiudicazione, potrebbe, al contrario (del criterio del prezzo più basso), rivelarsi preferibile, nella prospettiva concorrenziale, quando più caratteristiche qualitative del prodotto o del servizio possono concorrere, anche in forme alternative, al soddisfacimento dell'interesse pubblico... Inoltre, con particolare riguardo alla variabile del prezzo, l'Autorità evidenzia che, allo scopo di rimuovere condizioni che possano favorire un eventuale coordinamento dei comportamenti dei partecipanti alla gara, CONSIP potrebbe valutare l'opportunità di fissare il prezzo di riserva (prezzo massimo che la stazione appaltante è disposta a pagare per un determinato bene o servizio) in modo da tenere conto delle informazioni disponibili sulle caratteristiche tecniche ed economiche del bene o servizio richiesto, così da renderlo il più possibile prossimo ad una stima plausibile del valore di mercato. Ciò avrebbe l'effetto di disincentivare la definizione di accordi collusivi o di renderli meno sostenibili in quanto valori proporzionati, e quindi contenuti, del prezzo di riserva limitano il margine atteso di guadagno per i membri di un potenziale cartello »;

in conclusione, secondo l'Autorità: « la corretta formulazione di un bando di gara non può prescindere da un'attenta analisi delle specifiche caratteristiche del bene o servizio oggetto della fornitura, oltre che dal numero e dalle dimensioni degli operatori presenti nel mercato di riferimento. La mancata considerazione di tali elementi, infatti, potrebbe condurre alla redazione di bandi non conformi alle regole ed ai principi della concorrenza »;

la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sta valutando la questione Consip per gli aspetti di propria competenza;

la Consip nel corso dell'anno 2002 ha gestito circa il 42 per cento della spesa complessiva per beni e servizi della PA (40 miliardi di euro su un totale di 97 miliardi);

secondo quanto indicato dalla « Relazione sui risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche amministrazioni » redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze e trasmessa al Parlamento nel marzo 2003: « al 31 dicembre 2002 sono state attivate iniziative merceologiche per circa 8.400 milioni di euro con effetti stimati per la riduzione dei prezzi unitari, rispetto ai prezzi di mercato e ai prezzi precedentemente applicati alle Pubbliche amministrazioni, pari a circa 2.300 milioni di euro »;

non sembrano essere stati accolti dalla Consip se non in misura ridotta i suggerimenti dell'Antitrust;

spesso le condizioni previste dai contratti stipulati tramite Consip risultano assai più onerose di quelle offerte dai fornitori locali ed impegnano per 4 anni finanziari;

l'obbligo — di cui all'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 — di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip — pena la nullità dei contratti e la responsabilità amministrativa dell'operatore, esclude la possibilità di rintracciare sul mercato pro-

dotti equivalenti ad un prezzo inferiore e con modalità di fornitura più vantaggiose;

le convenzioni hanno l'effetto di privilegiare poche grandi imprese in danno di una struttura produttiva, come quella italiana, costituita da numerose aziende di dimensioni medio-piccole, ottenendo il risultato opposto rispetto a quello dichiarato di agevolare la trasparenza e la concorrenza;

le opzioni di alcune amministrazioni a favore delle convenzioni Consip stanno creando consistenti difficoltà a migliaia di imprese piccole e medie che riescono a permanere sul mercato grazie alla fornitura di beni e servizi resi ad amministrazioni locali ed alle regioni —:

se non ritenga il Governo di dovere adottare iniziative normative volte ad una revisione generale e della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi, tale da definire, nel quadro di una rigorosa politica di controllo della spesa, un regime effettivamente concorrenziale che salvaguardi anche la possibilità delle PMI di partecipare alle gare relative, tenuto conto che tale revisione dovrebbero prendere in considerazione le indicazioni della citata decisione dell'Antitrust, e prevedere in particolare:

a) l'abrogazione della norma dell'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003 che abbassa a 50.000 euro la soglia comunitaria per gli acquisti al di fuori del sistema Consip;

b) la realizzazione di un adeguato circuito informativo Consip/Associazioni di categoria che consenta di dare trasparenza al quadro di riferimento, alle strategie per i diversi settori di intervento a breve, medio e lungo termine ed agli impatti sul sistema produttivo;

c) l'emanazione di direttive atte ad evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei nella predisposizione delle convenzioni-quadro e ad assicurare comunque l'affiancamento alle mega-convenzioni di strumenti più flessibili per soddisfare esigenze più limitate, ovvero

eccedenti le quantità massime previste dalle convenzioni effettivamente stipulate;

d) lo sviluppo delle aste *on line* quale strumento per forniture di dimensioni più contenute;

e) l'attivazione del *market place* e il suo dimensionamento quale strumento preferenziale per soddisfare le esigenze di acquisti in economia e lo sviluppo dei mercati locali;

f) la definizione di direttive atte a dare spazio alle aggregazioni e alle iniziative autonome a carattere regionale e sub-regionale, come sede più idonea al soddisfacimento della domanda specialistica localizzata sul territorio e allo sviluppo dell'industria locale, con il conseguente decentramento delle responsabilità, che si tende, allo stato attuale, a caricare sulla Consip, appesantendone il funzionamento in una dimensione burocratica.

(2-00756) « Agostini, Violante, Visco ».

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GHI-GLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

appare ormai intollerabile, e gravemente lesivo degli interessi europei ed italiani, l'atteggiamento assunto dal governo francese circa i tempi di realizzazione della tratta Torino-Lione;

secondo accreditate ed autorevoli notizie giornalistiche (cfr. *La Stampa* si martedì 13 maggio 2003 alla pagina 19) il governo transalpino avrebbe manifestato l'intendimento inaccettabile di realizzare la Torino-Lione soltanto dopo il 2015;

la dichiarazione resa dal ministro francese Gilles de Robien ha lasciato comprensibilmente incredulo il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti professor Pietro Lunardi che, come testimonia il quotidiano citato, ha preferito pensare,

sino all'ultimo momento, ad un errore di traduzione delle dichiarazioni del collega transalpino;

la posizione esplicitamente ostruzionistica della Francia è in totale ed insuperabile contrasto con gli impegni assunti a livello europeo dal Commissario ai trasporti Loyola de Palacio e dal suo predecessore Van Miert che hanno inserito la ferrovia ad alta velocità fra le opere strategiche e non più rinviabili nella grande Unione europea allargata ad est;

è chiaro a tutti che la realizzazione della tratta Torino-Lione costituisce elemento infrastrutturale essenziale per evitare l'esclusione del nostro Paese dal corridoio 5, la grande linea di trasporto merci europea che dovrebbe creare un collegamento tra Lisbona e Kiev;

il 20 maggio 2003 è previsto il voto del Parlamento francese per il rinvio della esecuzione dell'opera;

il Ministro francese Gilles de Robien, secondo quanto riportato da *La Stampa*, avrebbe dichiarato: « La Torino-Lione è anti-economica, tecnicamente non si può fare nei tempi stabiliti, non è strategica per la Francia che, se non si attrezza, rischia di rimanere isolata ad ovest in una Europa in cui il cuore batterà più ad est; molte persone sono state ingannate e io voglio investire su una Francia moderna al centro dell'Europa »;

dichiarazioni di tale genere, se realmente rappresentative del pensiero del governo francese, sembrano non già prodromiche al semplice rinvio dell'esecuzione dell'opera, ma piuttosto sembrano lasciar intendere una vera e propria definitiva archiviazione del progetto di linea ferroviaria ad alta velocità;

va anche ricordato che, in Francia, comunque, continua ad essere operante il « Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin » presieduto dal prestigioso ed autorevole ex-primo ministro francese Raymond Barre, che proprio in questi giorni ha presentato un organico progetto per il coinvolgimento di soggetti

economici europei, sia pubblici che privati, per tentare di ridurre quanto più possibile il costo dell'opera a carico dei due Stati;

è pertanto necessario, proprio in ragione delle preoccupanti dichiarazioni rilasciate dal ministro francese Gilles de Robien, accertare, senza ombra di equivoci, l'effettiva volontà del governo transalpino di realizzare l'opera;

la possibilità che il nostro Paese possa — per responsabilità del governo di Parigi — perdere l'irripetibile occasione di esser presente nella grande tratta che dovrebbe creare un importantissimo collegamento est-ovest dell'intero continente europeo, deve indurre ad assumere immediati contatti, al livello di responsabilità più elevato possibile, per richiedere la conferma definitiva del governo francese dell'impegno in linea con quanto già deciso a Bruxelles, a realizzare senza indugio la tratta Torino-Lione;

le dichiarazioni rese dal citato autorevole ministro francese sulla realizzabilità della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione appaiono estremamente gravi all'interrogante —:

se non ritenga di non dover assumere direttamente contatti urgenti con i vertici del governo francese per scongiurare la grave decisione del preannunciato voto parlamentare transalpino — previsto per il prossimo 20 maggio — e, ancor più, per fugare il sospetto che l'ipotesi di rinvio costituisca un *escamotage* per nascondere la temuta volontà di non voler più realizzare la Torino-Lione. (3-02289)

Interrogazioni a risposta scritta:

GIOACCHINO ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la ATI-CARTA di Pompei, tramite la società ETI, veniva interessata da un piano di privatizzazione con la vendita di una grossa percentuale di azioni al gruppo

EUROPOLIGRAFICO, grosso gruppo che detiene in Italia il monopolio della produzione e vendita del « cartoncino », il cui maggiore azionista è Reno Dei Medici;

in base al piano di privatizzazione redatto dal professor Calmieri, all'uopo incaricato dall'ETI, l'impianto ATI-CARTA di Pompei doveva essere destinatario di una serie di investimenti dell'importo di circa 28.000.000.000 di lire al fine di garantire il funzionamento dello stesso;

dei detti investimenti, solo una parte è stata realizzata;

secondo il detto piano, l'acquisto della ATI-CARTA da parte del gruppo EUROPOLIGRAFICO — Reno Dei Medici avverrà il 24 settembre 2004;

la ATI-CARTA, allo stato attuale, dà lavoro a circa 207 operai ed è apprezzata quale ottima realtà lavorativa del meridione nel campo della produzione della carta;

uno stabilimento per la produzione della carta simile a quello di Pompei esiste a Rovereto;

a partire dal 24 marzo 2003, in conseguenza della dismissione delle prime macchine e delle eccedenze produttive create nel tempo a causa delle crisi e del relativo calo delle vendite verificatosi nel settore della carta, è iniziata la cassa integrazione guadagni per un gran numero di operai (170 su 207);

il ricorso agli ammortizzatori sociali è stato dettato dalla mancanza di investimenti, necessari al fine di un effettivo rilancio economico dell'azienda;

intorno all'ATI-CARTA vi è una grossa realtà di lavoro indotto, rappresentato perlopiù da piccole e medie imprese di produzione di servizi e beni;

la crisi della ATI-CARTA provocherebbe grosse ricadute socio-economiche ed occupazionali in un'area che è di per sé già esposta a grandi difficoltà —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché venga accertata l'effettività

e/o lo stato d'attuazione del piano di privatizzazione dell'azienda ATI-CARTA di Pompei;

se ritenga opportuno intervenire ed in che modo affinché venga tutelata una realtà lavorativa sana del Sud quale è quella della ATI-CARTA di Pompei.

(4-06306)

STRANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il settore della vigilanza privata ha ormai una sua evidente rilevanza tra le attività economiche ed è in continua evoluzione, anche tecnologica;

il ministero dell'interno, con propria circolare n. 559/C314.10089.D(7) del 28 settembre 1998, ha riconosciuto che « negli ultimi anni alcuni fattori, quali l'accresciuto livello della domanda dei servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio, la progressiva diversificazione delle esigenze della committenza, e la possibilità di accedere a tecnologie sempre più avanzate hanno determinato una rapida evoluzione del settore della vigilanza privata. Ciò ha portato a una profonda trasformazione della struttura degli istituti di vigilanza i quali hanno, via via, acquisito i connotati di imprese dalle crescenti dimensioni, che richiedono il ricorso a formule organizzative più complesse e l'investimento di ingenti capitali »;

lo stesso ministero, già nel 1988, aveva posto l'accento sul fatto che tale trasformazione ha reso inevitabilmente obsoleta la disciplina di settore, con particolare riferimento al fenomeno dell'attività gestita in forma d'impresa: « anche sotto questo profilo si deve constatare come la complessità degli attuali problemi afferenti gli istituti di vigilanza evidenzia l'estrema carenza della normativa vigente, che non prende in considerazione gli aspetti peculiari collegati alla gestione societaria degli istituti di vigilanza e ha pertanto urgente necessità di essere revisionata in via legislativa sotto questo come

sotto altri aspetti » (circolare ministeriale interno, n. 559/C.21581.10089D.1(1), dell'11 luglio 1988);

in questo quadro, con la citata circolare del 1998, il ministero arrivava a denunciare la formazione, nel settore, di una situazione di grave incrostazione, tale da provocare la formazione di « vere e proprie posizioni di monopolio che condizionano negativamente il mercato dei servizi di vigilanza privata e producono effetti distorsivi della libera concorrenza »;

in conseguenza di ciò, il ministero, anche a seguito delle pressanti denunce dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della giurisprudenza amministrativa, ha imposto ai prefetti l'adozione di stringenti iniziative volte a sopprimere le situazioni degenerative di restrizione del mercato (oligopoli o, peggio, monopoli);

in particolare, è stato ingiunto ai prefetti di monitorare gli assetti proprietari nelle province di competenza e di « aprire » il mercato a nuovi soggetti, anche attraverso il riesame delle istanze di licenza già presentate e bocciate per ragioni « quantitative »;

la Mondialpol Sicilia srl, apprezzato istituto di vigilanza operante nella provincia di Catania, aveva presentato, alla prefettura di Palermo, istanza per il rilascio del titolo di polizia già il 14 settembre 1996;

il relativo provvedimento di rilascio non è stato adottato dall'autorità prefettizia, il cui comportamento è stato censurato dal giudice amministrativo con diversa pronunce (ord. Tar Catania, sez. III, 1674/98; ord. CGA.793/98);

proprio su ordine del giudice, la prefettura di Palermo ha dovuto redigere una relazione sullo stato della vigilanza nella Provincia; relazione da cui risulta la sussistenza di gravi forme di monopolio nel settore;

nonostante ciò, la prefettura non ha rilasciato la richiesta licenza;

a seguito del cambio di amministratore, la Mondialpol ha presentato una nuova istanza per il rilascio della licenza in data 18 aprile 2000;

la prefettura di Palermo ha volutamente « ignorato » tale istanza per oltre due anni, venendo condannata, per il silenzio illegittimo, con ordinanza del Tar Catania emessa in data 28 febbraio 2003, ordinanza che, tra l'altro, ha condannato la prefettura al pagamento delle spese legali, con pesanti conseguenze sul piano erariale;

a seguito della citata sentenza, la prefettura ha emesso un provvedimento di diniego, anch'esso censurato dal giudice amministrativo (ordinanza Tar Catania, n. 321/2003);

dall'esame degli atti, dei documenti e delle pronunce dei giudici emergono ad avviso dell'interrogante, gravi elementi di irregolarità nell'azione della citata prefettura;

tale situazione è tanto più grave, perché, oltre a realizzare un ingiustificato atteggiamento di chiusura nei confronti di un'impresa, si inserisce in un contesto, quello della provincia di Palermo, caratterizzato da forti elementi di distorsione, anche nel settore (come denunciato nella stessa relazione prefettizia) —:

se non intendano le autorità interrogate disporre adeguate ispezioni, al fine di chiarire se, nel comportamento della prefettura di Palermo, non siano ravvisabili elementi di illegittimità e, in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere al fine di fare chiudere l'illustrata condizione di illegittimità amministrativa. (4-06314)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta immediata in Commissione:

III Commissione:

CALZOLAIO e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con le interrogazioni 4-02580 e 5-00833 era stato chiesto al Governo di assumere concrete misure per portare a termine l'applicazione del decreto legislativo n. 103 del 2000, il quale prevedeva l'omologazione salariale tra il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed il personale a contratto degli istituti Italiani di Cultura;

nella risposta del Governo del 18 aprile 2002 all'interrogazione n. 5-0833 si dice: « Le difformità verificatesi nei trattamenti economici sono state completamente e definitivamente sanate a decorrere dal 1° gennaio 2002... »;

fino ad oggi i fondi compensati sul cap. 2502 (retribuzioni del personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura) dal cap. 2761 (dotazioni ministeriali agli Istituti Italiani di Cultura) non sono stati impiegati per la perequazione salariale tra le suddette categorie di personale a contratto in essere dal 1° luglio 2001 concordata con il Protocollo d'Intesa dell'8 giugno 2001 tra le organizzazioni sindacali e l'allora Sottosegretario agli Affari Esteri dottor Umberto Vattani —:

entro quali improrogabili date l'Amministrazione voglia definitivamente liquidare gli arretrati per il personale a contratto presso gli Istituti Italiani di Cultura in Germania a totale perequazione retributiva che doveva già essere effettuata nel 2001 (per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001). (5-01983)